



N. 00811/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01477/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2010, proposto da:

Giuseppe Barnabà, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari Sportello Unico Per L'Immigrazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Prefettura di Bari -UTG- Sportello Unico per l'Immigrazione, Prot. N. 0101648/SUI., adottato il 2 settembre 2010 e successivamente portato a conoscenza mediante lettera raccomandata in data 7 settembre 2010, con cui è stata rifiutata al ricorrente la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno con la cittadina extracomunitaria Orozco Marmolejo Stella, nata a Cali-Valle (Colombia) il 6.12.1960 (si allega copia del diniego di convocazione emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari- doc. n. 2);

- del provvedimento adottato in data 1.07.2010 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Bari e mai notificato al ricorrente ed al lavoratore;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bari Sportello Unico Per L'Immigrazione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori avv. Simona De Napoli, su delega dell'avv. U.Gazidede e l'avv. dello Stato F.Patella;

Considerato che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento ai fine del riesame da parte dell'Amministrazione alla luce dei motivi di gravame e questo per:

-pregresso parere favorevole della Questura;

-stante le particolari condizioni fisiche di parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione per quanto detto in parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14/12/2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)